

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOMEZ D'AYALA, AMENDOLA PIETRO, CACCIATORE, GRIFONE, DI NARDO, AMICONI, FORA, COMPAGNONI, VILLANI, FOGLIAZZA, BIANCO, CALASSO, MARILLI, PIRASTU, AUDISIO, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, MARABINI, MASSOLA, MONTANARI, MICELI

Annunziata il 12 luglio 1957

Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del maggio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ancora una volta l'agricoltura italiana subisce, in una situazione di già grave dissesto, come fu già denunciato lo scorso anno, le conseguenze dell'avverso andamento stagionale.

Una ondata di gelo, infatti, ha colpito nella notte tra il 7 e l'8 maggio del corrente anno, in numerose province particolarmente nel meridione, le colture erbacee e la produzione dell'alberato nel momento forse il più delicato dello sviluppo vegetativo, provocando ingenti perdite di prodotto e persino pregiudicando — in zone sia pure limitate dei frutteti — la produzione del prossimo anno.

Le conseguenze dell'evento, la cui entità se non risulta ancora esattamente accertata ascende a molti miliardi per ciascuna provincia colpita, risultano tanto più gravi se si consideri che già lo scorso anno i produttori agricoli sopportarono il danno enorme delle gravissime ondate di maltempo del febbraio e del marzo.

Il ripetersi costante di siffatti eventi dannosi ha sottolineato la necessità di aggiornamento della legislazione sopra tutto con la introduzione di adeguate provvidenze atte ad agevolare la ripresa produttiva in partì-

colare con la concessione di un parziale indennizzo a favore dei produttori colpiti. Ed iniziative in tal senso sono state adottate in Senato ed alla Camera con proposte di legge che in ogni caso pongono il problema alla attenzione delle assemblee legislative nei suoi termini generali e permanenti.

Tuttavia nelle campagne una profonda ondata di agitazione e di protesta per la assoluta carenza di iniziative governative a favore dei danneggiati sollecita l'adozione di misure legislative che permettano alla impresa produttiva, ora che essa attraversa il momento di maggiore disagio, la più rapida ripresa.

L'iniziativa dei produttori agricoli, che ha particolarmente interessato gli strati meno abbienti, ha trovato larga eco ed appoggio in tutti gli ambienti politici, economici e sindacali ed ha indotto le amministrazioni comunali e provinciali delle zone più colpite ad intervenire con appositi voti in appoggio alle richieste dei contadini.

Per tutte ricordiamo la mozione approvata ad unanimità dal Consiglio provinciale più autorevole del Mezzogiorno d'Italia, quello di Napoli, mozione con la quale si sollecitano quegli interventi del legislatore che con la

presente proposta si portano al voto della Camera.

Essi riguardano:

la concessione di un indennizzo non inferiore al 25 per cento del danno subito a favore dei maggiori danneggiati;

la riduzione dei canoni di affitto in via automatica attraverso la obbligatorietà delle tabelle dell'equo canone, nonché l'esonero

dei mezzadri più danneggiati dal concorso alle spese per le colture più colpite;

l'esonero dei più danneggiati dagli oneri tributari e contributivi.

La proposta prevede altresì una disciplina molto semplice di esecuzione ed indica le fonti di prelievo dei fondi necessari alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con decreto da emettersi entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge i prefetti delle province colpite dalle avversità atmosferiche del maggio 1957 determineranno i comuni dove si sono verificati danni alle coltivazioni, ai fini dell'applicazione delle norme degli articoli seguenti.

I decreti di cui al comma precedente saranno emessi sentito il parere dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'intendente di finanza, della Commissione permanente dell'agricoltura presso le Camere di commercio e pubblicati sul *Foglio annunci legali*.

ART. 2.

Ai coloni, mezzadri, compartecipanti, coltivatori diretti, cooperative agricole che abbiano subito danni ai prodotti delle colture in atto in misura superiore al venti per cento, in dipendenza delle avversità atmosferiche del maggio 1957, è concesso un indennizzo non inferiore al 25 per cento del danno subito.

ART. 3.

Nella revisione dei canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche le sezioni specializzate per l'equo fitto applicheranno le riduzioni nella misura determinata dalle commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° aprile 1947, n. 227.

ART. 4.

Nei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, le spese effet-

tuate per le colture andate distrutte o danneggiate in misura superiore al 45 per cento sono ad esclusivo carico dei concedenti.

ART. 5.

Nei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, ai coloni, mezzadri, compartecipanti, coltivatori diretti e alle cooperative agricole è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte erariali e locali relative all'anno 1957, nonché dei contributi agricoli unificati ed il rimborso di quanto pagato a detto titolo, quando il danno complessivo sia superiore al 45 per cento.

ART. 6.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli indennizzi previsti dall'articolo 1 della presente legge sono presentate, in esenzione dal bollo, al sindaco del comune, e su di esse provvede il Comitato provinciale dell'agricoltura.

ART. 7.

È autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per gli indennizzi di cui all'articolo 1, della presente legge.

ART. 8.

Agli oneri di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione corrispondente della spesa straordinaria di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58.